

Soggetto imputato:

- ☒ Datore di lavoro pubblico ☐ Datore di lavoro privato ☐ C.S.E. ☐ Dirigente
☐ Responsabile dei lavori ☐ Committente ☐ Preposto ☐ R.S.P.P.
☐ Lavoratore ☐ Altro:

☐ Assoluzione

☒ Condanna: ☐ pena detentiva ☒ pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: condanna in primo grado confermata in appello: 600.000 lire di multa_

Evento

- ☐ Mancata tutela: ☐ non infortunio
☒ Danno materiale: ☒ infortunio ☐ non infortunio: ☒ lesioni ☐ morte

Fattispecie

Azionando una macchina lavatrice costruita nel 1965 e priva di idonei dispositivi di sicurezza, veniva violentemente colpita ad una mano dal volantino per l'azionamento manuale dei cestelli messi accidentalmente in moto per l'assenza, nel dispositivo di blocco meccanico di questi, di un'asta di metallo atta ad interferire con il menzionato volantino per evitarne l'azionamento accidentale.

Soggetto leso

- ☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- ☐ Cantiere ☐ Fabbrica ☐ Ufficio ☒ Altro:
☐ Pubblico ☐ Privato

Principio di diritto:

Nell'ambito della legislazione antinfortunistica, al Presidente o Commissario straordinario di una AUSL o di un Ente ospedaliero spetta il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale dell'Ente cui è preposto, il che comporta anche l'obbligo che egli prenda conoscenza, specie quando -come nel caso in specie- ne è segnalata l'esistenza, di atti, relazioni, suggerimenti e denunce risalenti anche a prima del suo insediamento (vedi conf. Cass. sez.III, 15 novembre 1996, Antonacci)
L'accertata mancanza di atti di espressa delega ad altri del controllo sullo stato degli impianti e macchinari e sull'osservanza delle norme di legge miranti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, rende legittima l'affermazione della responsabilità penale.

Note:

Esito: La Corte di Cassazione rigetta e condanna al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- ☐ Annullamento senza rinvio ☒ Rigetto del ricorso ☐ Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2000

Numero: 9667

Sezione: III

cod. 3

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.